NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Art. 12 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Versione in vigore dal 4 luglio 2009, non più in vigore dal 25 maggio 2026 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Estremi	Legge 22 novembre 1988, n. 516
Partizione	Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1988/allegato-intesa-fra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-de-art-12/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it